Studio Legale
Avv. Francesco SANTUCCI
Viale Don G. Minzoni 54 - 50129 Firenze

Tel 055.268.358 - 055.292.320
Fax 055.239.6412
francesco.santucci@firenze.pecavvocati.it

Studio Legale
Avv. Martina MATTIOLI
Via San. Michele delle Campora 26- 50124 Firenze
Tel. 0552047032
fax 0552047032
martina.mattioli@firenze.pecavvocati.it

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE LAVORO

Ricorso in appello

con istanza di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

per la Sig.ra **MARIACONCETTA MONTANA LAMPO**, nata ad Agrigento il 06/01/1956 e residente in Firenze, Via Ponte di Mezzo 52, codice fiscale MNTMCN56A46A089O, difesa e rappresentata, anche disgiuntamente, come da mandato rilasciato in calce al presente atto, dall'Avv. Francesco Santucci, codice fiscale SNT FNC 70L04 D612Q e dall'Avv. Martina Mattioli, codice fiscale MTT MTN 76T51 D612A, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del primo posto in Firenze, Viale Don G. Minzoni 54,

- con dichiarazione ex art. 125 comma 1 cpc che le comunicazioni di cancelleria potranno essere effettuate via e-mail ai seguenti indirizzi PEC:
francesco.santucci@firenze.pecavvocati.it
martina.mattioli@firenze.pecavvocati.it

contro

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore;*
- l'**Ambito Territoriale di Firenze**, in persona del suo Dirigente, legale rappresentante *pro tempore;*
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del suo Dirigente, legale rappresentante *pro tempore;*

e nei confronti

di tutti i docenti inseriti e utilmente collocati nelle Graduatorie ad Esaurimento (G.A.E) per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), e comunque nei confronti di tutti i docenti che sarebbero pregiudicati in termini di posizione in graduatoria per l'effetto dell'accoglimento del presente ricorso in appello,

per la riforma

<u>della sentenza n. 179/2017 emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze Sezione Lavoro pubblicata il 21/02/2017 e non notificata,</u>

<u>per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:</u>

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della impugnata sentenza n. 179/2017 del Tribunale Ordinario di Firenze Sezione Lavoro pubblicata il 21/02/2017, **previa disapplicazione** del **D.D.G. 16/03/2007** e/o del **D.M. n. 235/2014** e/o di ogni altro provvedimento, nella parte in cui non viene prevista l'inclusione di coloro che sono muniti di Diploma Magistrale ante anno scolastico 2001/2002, nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) anche denominate "G.A.E." relative al personale docente aspirante alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato, nonché previa disapplicazione dei provvedimenti della Amministrazione scolastica adottati ed adottandi di reiezione delle domande di inserimento dell'appellante,

- **accertare e dichiarare** il diritto dell'appellante **ad essere inserita** nelle suddette graduatorie ad esaurimento (già permanenti) - "G.A.E." - valevoli per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 ovvero per gli anni scolastici a venire, con attribuzione del punteggio maturato dall'appellante risultante dai titoli di studio e di servizio;
- **accertare e dichiarare il diritto** dell'appellante **alla presentazione della domanda di inserimento** nelle suddette graduatorie ad esaurimento (già permanenti) - "G.A.E." -, valevoli per gli anni scolastici 2014/2015 2015/216 2016/2017 ovvero per gli anni scolastici a venire, con **ricalcolo** del punteggio maturato *medio tempore;*
- **ordinare** al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, all'Ambito

Territoriale di Firenze, l'**inserimento** dell'appellante Sig.ra Maria Concetta Montana Lampo nelle predette graduatorie ad esaurimento (già permanenti) - "G.A.E." - valevoli per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 ovvero per gli anni scolastici a venire e comunque ammettere la medesima all'espletamento di quegli adempimenti necessari a poter aspirare in condizioni di parità ad essere assunta a tempo indeterminato o determinato per l'anno scolastico utile al momento della pronuncia della sentenza ovvero per gli anni scolastici a venire;

- **ordinare** al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, all'Ambito Territoriale di Firenze, la **rettifica** delle predette graduatorie ad esaurimento (già permanenti) - "G.A.E." -, attraverso l'inserimento nelle stesse dell'appellante.

Con vittoria di compensi e spese di causa.

- - -

Con riserva di avviare un autonomo giudizio in cui far valere il diritto al risarcimento del danno.

- - -

- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 comma 5 della L. 23/12/1999 n. 488 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il valore della presente causa, essendo indeterminabile, rientra nello scaglione di euro 26.000,00/52.000,00, ma il contributo unificato è ridotto del 50% trattandosi di controversia individuale di lavoro e/o concernente rapporti di pubblico impiego, ed ammonta ad € 388,50 -

- - -

FATTO

1) L'odierna appellante, è abilitata all'insegnamento in forza del titolo di studio di Diploma Magistrale maturato anteriormente all'anno scolastico 2001/2002, avendo la medesima conseguito, nell'anno scolastico 1975/1976, Diploma di Abilitazione all'Insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio, presso la

"Scuola magistrale autorizzata Sacro Cuore" di Cecina (LI) (**doc.1** fascicolo primo grado).

2) La stessa appellante, in forza del predetto titolo abilitante, è attualmente inserita nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto del Personale Docente ed Educativo di II fascia, per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 (**doc.2** fascicolo primo grado).

3) Tuttavia, tali Graduatorie di Circolo e di Istituto costituiscono un "*minus*", in quanto consentono soltanto l'accesso alle supplenze temporanee e non invece ai ruoli (ai quali accedono solo gli iscritti alle "G.A.E.").

4) All'appellante infatti è stato sempre inibito di accedere prima alle graduatorie permanenti e dopo alle graduatorie ad esaurimento, anche denominate "G.A.E.".

5) Invero, i vari decreti ministeriali di aggiornamento delle predette graduatorie - da ultimo, il **D.M. n. 235/2014** riferibile al triennio 2014/2017-, hanno sempre precluso ai docenti in possesso del titolo di studio di Diploma Magistrale, di poter accedere alle suddette "G.A.E.", finanche impedendo la stessa possibilità di presentare domanda di inserimento mediante procedura on line.

6) Nel descritto contesto, il Consiglio di Stato, con **parere n. 3813 dell'11/9/2013**, confermava pieno valore abilitante al predetto titolo di studio di Diploma Magistrale, affermando l'illegittimità del **D.M. 62/2011** nella parte in cui *"non parificava ai docenti abilitati, coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendolo nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia*", ritenendo tale disposizione viziata di eccesso di potere "*in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza*

della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297".

7) A seguito ed in virtù del summenzionato parere del Consiglio di Stato, l'appellante provvedeva a richiedere l'inserimento nelle "G.A.E.". Tuttavia, la stessa appellante, posta come sopra detto nell'impossibilità di accedere alla procedura telematica, inoltrava al MIUR **domanda cartacea, ricevuta dall'Ufficio Scolastico Provinciale in data 16/05/2014** con prot. n. 3447 (**doc.3** fascicolo primo grado).

8) La suddetta domanda veniva tuttavia respinta e conseguentemente l'appellante veniva esclusa per "*mancato inserimento G.A.E. ex D.D.G. 16/03/2007 e succ. integr. e modif.*" (**docc. 4 e 5** fascicolo primo grado).

9) Nelle more, interveniva la nota **sentenza n. 1973 del 16/04/2015**, sempre pronunciata dal Consiglio di Stato, che in linea con il summenzionato parere dello stesso Consiglio di Stato, provvedeva all'annullamento del **D.M. n. 235/2014** di aggiornamento delle "G.A.E." valide per il triennio 2014/2017 nella parte in cui non consentiva ai titolari del Diploma Magistrale conseguito anteriormente al 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

10) Stante l'efficacia erga omnes della suddetta sentenza idonea quindi a fare stato nei confronti di tutti coloro che fossero in possesso del predetto titolo abilitante, l'appellante provvedeva

nuovamente a richiedere l'inserimento nelle "G.A.E." tramite **raccomandata datata 4/9/2015** inoltrata all'Ufficio Scolastico Regionale ed al Ministero dell'Istruzione (**doc.6** fascicolo primo grado), senza tuttavia ottenere alcun riscontro.

11) L'appellante adiva quindi il Tribunale di Firenze depositando ricorso ex art. 414 cpc, con il quale la medesima:

• rivendicava il diritto ad essere inserita nelle "G.A.E." relative al triennio 2014/2017, invocando la disapplicazione del D.M. n. 235/2014 e/o del D.D.G. 16/03/2007, nonché di ogni altro atto o provvedimento ostativo alla possibilità della medesima, in possesso del Diploma Magistrale, di formulare domanda di inserimento nelle predette "G.A.E.";

• rivendicava - anche - il diritto alla semplice presentazione della domanda di inserimento nelle "G.A.E." relative al triennio 2014/2017 ovvero anche per gli anni scolastici a venire e comunque ad essere ammessa all'espletamento di quegli adempimenti necessari a poter aspirare in condizioni di parità ad essere assunta a tempo indeterminato o determinato per l'anno scolastico utile al momento della pronuncia della sentenza ovvero per gli anni scolastici a venire.

12) Inoltre, con il predetto ricorso ex art. 414 cpc, l'odierna appellante, tenuto conto del fatto che la mancata iscrizione alle "G.A.E." aveva impedito alla medesima la *chance* di partecipare al piano straordinario di assunzione attuato con la **Legge n. 107/2015**, si riservava espressamente di avviare un autonomo giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno.

13) L'amministrazione convenuta si costituiva ritualmente in giudizio resistendo alle domande attoree.

14) Con sentenza n. 179/2017 pubblicata in data 21/02/2017, il Tribunale di Firenze Sezione Lavoro respingeva il ricorso attoreo.

15) Avverso detta decisione viene proposto il presente appello, con il quale si formulano i seguenti motivi di impugnazione:

-I- erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 1 comma 605 lettera c) della legge 296/2006 sia ostativo al diritto dell'appellante, in possesso del Diploma Magistrale ante 2001/2002, di richiedere l'inserimento in graduatoria anche successivamente al biennio 2007/2008;

-II- erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 1 comma 605 lettera c) della legge 296/2006 abbia introdotto una causa di decadenza legale dal diritto all'inserimento in graduatoria, in cui peraltro l'appellante sarebbe incorsa;

-III- omessa pronuncia in ordine al secondo motivo dedotto nel ricorso ex art. 414 cpc depositato in primo grado e/o violazione del giudicato amministrativo di cui alla summenzionata sentenza n. 1973 del 16/04/2015 del Consiglio di Stato.

- - -

DIRITTO

Premessa

Preliminarmente, appare opportuno evidenziare che risulta pacifico in causa che:

• il titolo di studio di Diploma Magistrale maturato anteriormente all'anno scolastico 2001/2002 costituiva titolo abilitante, per espressa previsione di norme anche di rango primario - Regio Decreto 1054/1923; Regio Decreto 577/1928; D.Lgs 297/1994; DPR 232/1998; Decreto interministeriale 10/03/1997 -;

• che il possesso di tale abilitazione costituiva idoneo titolo per l'inserimento nelle graduatorie permanenti poi divenute ad esaurimento.

Invero, la Legge n. 296/2006, che pure sanciva la "chiusura" della

graduatorie all'epoca permanenti, all'art. 1, comma 605, lettera c), faceva espressamente *"salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie"* da parte dei *"docenti già in possesso di abilitazione …"*.

Lo stesso Giudice di prime cure riconosce correttamente la sussistenza di *"docenti abilitati ante 2007"* come appunto l'appellante munita di Diploma Magistrale ante 2001/2002 e riconosce altresì il diritto di costoro all'inserimento nelle graduatorie permanenti poi divenute ad esaurimento.

Tuttavia il Giudice di primo grado ritiene che la "chiusura" delle "G.A.E." sancita dalla Legge n. 296/2006 portava con sé l'ulteriore effetto "indiretto" di obbligare "a pena di decadenza" i docenti con il Diploma Magistrale ante 2001/2002 ad effettuare domanda di inserimento in graduatoria in vista del biennio 2007/2008, dopo di che tale inserimento non sarebbe stato più possibile.

Sennonché, una tale domanda di inserimento doveva essere effettuata – a pena di inammissibilità – tramite una procedura on line realizzata dal MIUR, che tuttavia non consentiva ai diplomati magistrali l'accesso al sistema, negando quindi ogni possibilità di inserimento, pure riconosciuto dalla legge ed impedendo anche materialmente ogni attività idonea ad interrompere la decadenza.

Nel descritto contesto, si impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 1 comma 605 lettera c) della legge 296/2006:

-I- sia ostativo al diritto dell'appellante, in possesso del Diploma Magistrale ante 2001/2002, di richiedere l'inserimento in graduatoria anche successivamente al biennio 2007/2008;

-II- abbia introdotto una causa di decadenza legale dal diritto all'inserimento in graduatoria, in cui l'appellante sarebbe incorsa.

- - -

-I- <u>Primo motivo di impugnazione</u>

Ad avviso dell'appellante, il Giudice di primo grado ha fatto errata applicazione dell'art.1, comma 605, lettera c, della Legge 296/2006, poiché tale norma altro fa che riconoscere la sussistenza di un diritto (soggettivo) - ad essere inseriti nelle "G.A.E." - in capo ai docenti già titolari di abilitazione alla data di entrata in vigore di tale Legge, tra i quali coloro che come la ricorrente erano in possesso del Diploma Magistrale ante 2001/2002.

La ratio di tale norma è quella di introdurre una **clausola di salvaguardia** in favore degli abilitati ante 2007 consentendo ai medesimi l'inserimento nelle graduatorie, e non invece quella di introdurre limiti temporali all'esercizio di diritti, che invece la legge ha l'obiettivo di salvaguardare in quanto già "quesiti".

Per effetto di tale norma, solo i docenti che avessero conseguito il titolo abilitante dopo la sua entrata in vigore avrebbero dovuto vedersi precludere l'inserimento nelle graduatorie "chiuse".

Con riferimento invece a coloro che alla data di entrata in vigore di tale legge erano già abilitati, la domanda di inserimento nelle graduatorie effettuata anche successivamente al biennio 2007/2008, poiché da qualificarsi come inserimento "ora e per allora", era del tutto legittima.

In proposito, la già richiamata sentenza **n. 1973 del 16/04/2015** del Consiglio di Stato ha affermato che "*all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti ed attuali appellanti* ***erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere*** *dall'inserimento dalle predette graduatorie*".

Per quanto sopra, ad avviso dell'appellante, è errata e deve essere riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che l'art. 1 comma 605 lettera c) della legge 296/2006 "*fa effettivamente salva la possibilità di nuovi inserimenti per i docenti abilitati ante*

2007 non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore della legge, ma limita tale possibilità alle graduatorie 2007/2008. E' stata dunque prevista un'ultima e definitiva possibilità di inserimento – ovviamente a domanda – dei docenti già in possesso di abilitazione (e di altre categorie che in questa sede non rilevano) entro il biennio 2007/2008…".

Ad avviso dell'appellante il Giudice di prime cure avrebbe invece dovuto statuire quanto segue: <<poiché l'art. 1 comma 605 lettera c) della legge 296/2006 fa espressamente salvi i diritti dei docenti abilitati ante 2007, tale norma riconosce un diritto soggettivo il cui esercizio non può essere limitato temporalmente, con la conseguenza che la domanda dell'appellante di inserimento alle "G.A.E." non è da considerarsi nuovo inserimento ma inserimento di diritto>>.

Si ritiene invero che la domanda di inserimento in graduatoria effettuata dall'appellante in data 16/5/2014 (**doc. 3** fascicolo primo grado) e dunque successivamente al suddetto biennio 2007/2008, non può essere considerata un nuovo inserimento, vietato dal carattere "chiuso" delle "G.A.E.", ma l'esercizio di un diritto riconosciuto *ex lege* secondo la previsione di cui all'art. 1 comma 605 lettera c) della legge 296/2006 che faceva "*salvi i diritti dei docenti già in possesso di abilitazione*".

Trattasi di diritto soggettivo all'inserimento in graduatoria da esercitarsi entro l'ordinario termine decennale di prescrizione, non subordinato alla tempestività di presentazione di una domanda di inserimento (o all'eventuale impugnazione dell'esclusione), atteso che tali graduatorie non hanno natura costitutiva, ma solamente ricognitiva. Le graduatorie ad esaurimento infatti non costituiscono provvedimenti amministrativi bensì atti di diritto privato, posti in essere dal MIUR con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro.

Sotto questo profilo, si contesta la sentenza anche nella parte in cui afferma che *"la ricorrente, già munita all'epoca del titolo qui invocato,* avrebbe *dovuto allora presentare domanda di inserimento e semmai impugnare in via giudiziaria l'eventuale diniego dell'amministrazione".*

Ad avviso dell'appellante il Giudice di prime cure avrebbe invece dovuto statuire quanto segue: <<la ricorrente, già munita di titolo abilitante, laddove non ha provveduto ad a presentare domanda di inserimento nel 2007, non è incorsa in alcuna decadenza posto che nell'esercizio del proprio diritto ad essere inserita in "G.A.E." può presentare domanda in qualsiasi momento>>.

L'impugnata sentenza pare infatti confondere l'interesse legittimo "pretensivo" rivolto all'ottenimento di un determinato provvedimento amministrativo, con il diritto all'inserimento in "G.A.E." che si configura invece come diritto soggettivo.

La situazione giuridica dedotta in giudizio dalla ricorrente imponeva al Giudice di primo grado di accertare e tutelare il diritto soggettivo azionato, indipendentemente della presentazione e dalla tempestività o meno della domanda di inserimento in graduatoria.

La presentazione della domanda di inserimento rivolta al MIUR è infatti espressione di un interesse legittimo pretensivo diretto al conseguimento di uno specifico provvedimento amministrativo, ma non di un diritto soggettivo riconosciuto *ex lege* ed il cui esercizio non dipende né discende da alcun "tempestivo" adempimento amministrativo.

- - -

-II- <u>Secondo motivo di impugnazione</u>

Come sopra accennato, si contesta inoltre la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure:

• ha ritenuto che l'art.1, comma 605, lettera c, della L.296/2006

abbia introdotto una causa di decadenza legale a carico di coloro che, pur muniti di titolo abilitante, non avessero inoltrato domanda di inserimento in vista del biennio 2007/2008 e

• ha conseguentemente negato il diritto dell'appellante all'invocato inserimento in graduatoria, ritenendo l'appellante medesima incorsa nella predetta decadenza per non aver presentato la domanda nei termini.

Orbene, secondo i principi generali del nostro ordinamento, una causa di decadenza, comportando una pesante compromissione di un diritto, deve essere prevista in modo espresso e non può essere ritenuta sussistente per effetto di interpretazioni estensive.

Al riguardo, l'art. 1, co. 605, della L. n. 296/2006, nel fare "*salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione*", prevede come sopra detto una clausola di salvaguardia favorevole ad una categoria di soggetti, mentre non introduce un limite temporale di azionabilità all'esercizio di diritti "a pena di decadenza".

Non è allora possibile conculcare diritti espressamente riconosciuti dalla legge, per effetto di una causa di decadenza che viene ritenuta sussistente solo per via interpretativa.

Si contesta quindi la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ritiene "introdotto *un termine decadenziale per inserimenti successivi al suddetto biennio*" 2007/2008.

Peraltro, se si prevede una decadenza, deve essere esattamente ed agevolmente individuabile il termine superato il quale si verrebbe a verificare la decadenza stessa, ma nel caso di specie tale termine resta oscuro.

- - -

Ammesso e non concesso che sia ritenuto ammissibile individuare una causa di decadenza, sempre in forza dei principi generali del

nostro ordinamento, una decadenza è legittima a condizione che la modalità di esercizio del diritto idonea ad interromperla sia agevole.
Orbene, è noto che, se l'art. 1, co. 605, della L. n. 296/2006 imponeva al MIUR di accettare l'inserimento in graduatoria dei docenti già abilitati in forza di Diploma Magistrale ante 2001/2002, lo stesso MIUR, disattendendo tale norma di carattere imperativo, non ha mai consentito ai medesimi tale possibilità, né con il D.D.G.16/03/2007 - a cui il provvedimento di esclusione della odierna appellante fa riferimento – né con i decreti ministeriali di aggiornamento delle "G.A.E." che si sono susseguiti nel tempo.
Addirittura il MIUR ha realizzato una procedura on line – da utilizzare a pena di inammissibilità - che neppure consentiva ai diplomati magistrali di accedere al sistema al fine di presentare domanda di inserimento in graduatoria.
Neppure l'odierna appellante ha potuto presentare domanda per l'inserimento nelle "G.A.E.", stante l'impossibilità di accedere al sistema del portale del MIUR.
Nel descritto contesto, è palesemente irragionevole ed errato sostenere, come nella sentenza oggi impugnata, che l'appellante avrebbe dovuto presentare la domanda "*nei tempi consentiti*", laddove le regole e modalità procedimentali, fissate dall'amministrazione per l'inserimento nelle "G.A.E.", non lo consentivano materialmente.
In altre parole, la mancata presentazione "*nei tempi consentiti*" della domanda da parte dell'appellante va evidentemente ricondotta, non ad un'inerzia della medesima idonea a determinare la decadenza da un diritto, ma alla stessa impossibilità materiale del suo esercizio.
Non è pertanto possibile ritenere operante una decadenza, in un contesto in cui non esisteva alcuna modalità idonea ad interromperla.

Si contesta quindi la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che *"la ricorrente … **non ha mai presentato domanda** di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, **nei tempi consentiti**, avendo per la prima volta avanzato una richiesta solo nel giugno 2014 (doc. 3) …"* e nella parte in cui viene rilevato che *"… la normativa primaria che disciplina la materia non consente il richiesto inserimento in alcuna forma, ostandovi la mancata presentazione della domanda nei termini previsti, termini comportanti la **decadenza** del diritto all'inserimento*".

Ad avviso dell'appellante il Giudice di prime cure avrebbe invece dovuto statuire che <<la ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento avendo avanzato una richiesta nel giugno 2014>> e che <<la normativa primaria, che disciplina la materia, consente il richiesto inserimento senza prevedere alcun termine che comporti decadenza dal diritto all'inserimento>>.

- - -

A ciò si aggiunga il fatto che era divenuto notorio l'operato amministrativo ostativo al riconoscimento quale titolo abilitante del Diploma magistrale ante 2001/2002, che a tutto concedere rende l'inerzia dell'appellante non imputabile all'appellante medesima.

Non vi erano invero le condizioni che potessero suggerire ai docenti muniti di Diploma Magistrale ante 2001/2002 di provvedere alla tutela dei loro diritti.

Soltanto con la nota sentenza del Consiglio di Stato **n. 1973 del 16/04/2015** che ha annullava il DM 235/2014 cambia completamente il contesto.

Ne consegue che la pronuncia di tale sentenza, con l'efficacia erga omnes di cui disponeva, ha prodotto l'effetto di "**rimettere in termini**" i docenti esclusi dalle "G.A.E.", come l'appellante,

consentendo, in un mutato contesto, di ripresentare la domanda e dunque di esercitare il loro interesse legittimo ad ottenere un provvedimento positivo dall'amministrazione.

- - -

-III- <u>Terzo motivo di impugnazione</u>

L'appellante contesta infine che il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla macroscopica violazione del giudicato amministrativo derivante dalla già citata sentenza n. 1973 del 16/4/2015 del Consiglio di Stato, che costituiva peraltro oggetto di specifica allegazione formulata in primo grado.

Con la predetta sentenza n. 1973 del 16/4/2015, il Consiglio di Stato ha provveduto all'annullamento del **D.M. n. 235/2014** nella parte in cui non consentiva ai docenti titolari del Diploma Magistrale conseguito anteriormente al 2001/2002 la possibilità di accedere alle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni 2014/2015, con conseguente riconoscimento in capo ai medesimi del diritto di presentare domanda di inserimento in tali graduatorie.

Siamo innanzi ad un'ipotesi di scuola di giudicato amministrativo munito di efficacia *erga omnes*, in quanto va annullare un atto amministrativo a contenuto generale.

Pertanto, la sentenza n. 1973 del 16/4/2015 del Consiglio di Stato produce i suoi effetti nei confronti di tutti i docenti, compresa l'odierna appellante, in possesso del titolo di Diploma Magistrale ante 2001/2002, esclusi dalle graduatorie ad esaurimento 2014/2017.

Si insiste quindi, anche in virtù di tale pronuncia avente efficacia *erga omnes*, nella richiesta di accertamento del diritto dell'appellante all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) "G.A.E." ovvero alla presentazione della domanda di

inserimento in tali graduatorie, previa disapplicazione di ogni atto amministrativo ostativo all'inclusione.

Si precisa che l'appellante ha interesse ad una tale domanda anche al fine di poter poi agire in separato giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni, tra i quali quello di aver perduto la *chance* di partecipare al piano straordinario di assunzione attuato con la **Legge n. 107/2015**.

* * *

<u>In via istruttoria si deposita:</u>

- copia autentica della sentenza di primo grado;
- fascicolo di parte in primo gardo contenente il ricorso in originale ed i seguenti n. 6 documenti:

1. Diploma di Abilitazione all'Insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio conseguito presso la "Scuola magistrale autorizzata Sacro Cuore" di Cecina (LI) nell'anno scolastico 1975/1976.
2. Domanda di inserimento nelle sole graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo di II fascia per gli AA.SS. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.
3. Domanda cartacea su fac-simile del Ministero di inserimento a pieno titolo/con riserva per nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, ricevuto dall'Ufficio Scolastico Provinciale il 16/05/2014 con prot. n. 3447.
4. Decreto prot. n. AOOUSPFI/5976 del 31/07/2014 a firma del dirigente *pro tempore* dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio IX.
5. Elenco candidati esclusi 'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio IX. datato 18/08/2014.

6. Lettere raccomandate del 04/09/2015 all'Ufficio Scolastico Regionale ed al Ministero dell'Istruzione con richiesta di l'immediato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Firenze, lì 4 agosto 2017

Avv. Francesco Santucci Avv. Martina Mattioli

* * *

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ai sensi dell' art. 151 cpc

I sottoscritti Avv.ti Francesco Santucci e Martina Mattioli, quali difensori della Sig.ra MARIACONCETTA MONTANA LAMPO, giusto mandato rilasciato in calce del soprascritto ricorso in appello,

premesso che

● il ricorso in appello ha per oggetto la riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Firenze Sez. Lavoro n. 179/2017 e per l'effetto – anche - l'accertamento del diritto della ricorrente all'**inserimento** nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) della Scuola dell'Infanzia, classe concorsuale AAAA, della Provincia di Firenze, relative al personale docente ed educativo aspirante alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 ovvero per gli anni scolastici a venire;

● in virtù dell'invocato reinserimento della ricorrente nelle predette graduatorie ad esaurimento (già permanenti), altri docenti potrebbero essere scavalcati in graduatoria e per punteggio, di tal ché questi potrebbero avere interesse a conoscere ovvero a partecipare al giudizio;

● ne consegue che i predetti docenti potrebbero essere considerati come **controinteressati** alla causa *de qua;*

● peraltro, potrebbero altresì essere potenziali controinteressati tutti i docenti, che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide

per gli anni scolastici a venire, magari ancora nelle more del presente procedimento pendente innanzi al Tribunale di Firenze, formulino domanda di inserimento o anche di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale della Scuola dell'Infanzia dell'Ambito Territoriale Provinciale di Firenze, relativamente alla classe concorsuale AAAA;

● potrebbe quindi essere ritenuto che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso in appello debba essere notificato a tutti i predetti docenti - potenzialmente – controinteressati;

● nella suddetta ipotesi, la **notifica del ricorso in appello nei modi ordinari sarebbe impossibile**, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto stante l'impossibilità di identificare i docenti, che, a seguito dell'invocato inserimento della ricorrente nelle graduatorie in essere, sarebbero scavalcati, nonché quelli che, in sede di aggiornamento delle graduatorie a venire, magari nelle more del presente procedimento, chiedano di trasferirsi nelle graduatorie per la Scuola dell'infanzia nell'Ambito Territoriale Provinciale di Firenze;

● né la notifica del ricorso in appello nei modi ordinari potrebbe essere efficacemente sostituita dalla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 cpc, la quale, prevedendo la pubblicazione di un sunto del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale, neppure è praticabile nel caso di specie, in quanto:

- da una parte, oltremodo onerosa per la ricorrente;
- dall'altra, non offre in alcun modo garanzie di conoscibilità, tant'è che la stessa giurisprudenza ha più volte contestato l'efficacia di tale forma di notificazione;

● al riguardo, appaiono significative le affermazioni contenute nella decisione del **Consiglio di Stato**, IV Sezione, n. 106 del 19 febbraio

1990, per cui "[...] *non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato* [...]";

● per contro, risulta invece praticabile ed opportuna la **notifica ai sensi dell'art. 151 cpc**, che consente al Giudice di autorizzare la notificazione di un atto "*in modo diverso da quello stabilito dalla legge*" e dunque con qualunque mezzo idoneo alla conoscibilità dell'atto stesso, comprese quindi le modalità di notifica per via telematica ovvero anche tramite affissioni in luoghi di interesse dei destinatari della notifica;

● in proposito, il **TAR Lazio** ha più volte disposto, quale forma di notifica, alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

● inoltre, anche i **Tribunali di Genova e di Alba**, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura, nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c., autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito*

istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11, provvedimento del 01/09/2011, pubblicato nel sito internet del M.I.U.R);

● anche recentemente, il Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, con provvedimento del 16/4/2014, emesso in una controversia similare a quella de qua, ha autorizzato il ricorrente a notificare ricorso e decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 151 cpc "*ai docenti controinteressati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2011-2014 … nell'apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR e dell'Ufficio Regionale per la Liguria*";

● tale forma di notifica ex art. 151 cpc viene utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo, nonché dal Giudice Ordinario, in tutte le ipotesi di vertenze collettive che coinvolgono il MIUR e i docenti – potenzialmente – controinteressati. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: *http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12;*

tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

propongono istanza

affinché l'Ecc.ma Corte adita, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc ovvero con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge,

voglia autorizzare

la notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del predetto ricorso e decreto sul sito *internet* del MIUR ovvero tramite quelle eventuali diverse e/o ulteriori modalità di notifica ritenute opportune.

Firenze, lì 4 agosto 2017

Avv. Martina Mattioli Avv. Francesco Santucci